



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

Aniello NAPPI - Presidente -  
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -  
Loredana NAZZICONE - Consigliere -  
Aldo Angelo DOLMETTA - Consigliere -  
Paolo FRAULINI - Consigliere -

fallimento - compenso  
professionale - liquidazione

R.G.N. 21454/2012

Cron. 29471

CC - 12/07/2017

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 21454/2012 R.G. proposto da

BC avv. , rappresentata e difesa da sé medesima e dallo  
Avv. Susanna Lollini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in  
Roma, viale G. Mazzini, n. 113;

C. U. c. l.

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA S S.A.S.;

- intimato -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Pisa depositata il 12 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 luglio 2017 dal  
Consigliere Guido Mercolino.

**FATTI DI CAUSA**

1. Con ordinanza del 12 luglio 2012, il Tribunale di Pisa ha rigettato il

085  
751  
2017

reclamo proposto dall'avv. CB avverso il decreto emesso il 27 febbraio 2012, con cui il Giudice delegato al fallimento della S S.a.s. aveva rigettato l'istanza di liquidazione del compenso richiesto dalla reclamante per l'attività difensiva svolta in favore del curatore in un giudizio di cassazione promosso dalla Banca X

Premesso che la prestazione non si era conclusa, essendo il giudizio ancora pendente, e ritenuto pertanto che il professionista avesse diritto esclusivamente al rimborso delle spese e ad un acconto conforme agli usi, il Tribunale ha rilevato che la reclamante non si era limitata a chiedere un acconto, ma aveva presentato una parcella completa e dettagliata per tutta l'attività svolta, la cui liquidazione integrale, oltre a non essere prevista dagli usi, doveva ritenersi preclusa dall'impossibilità di valutare i risultati del giudizio ed i vantaggi conseguiti dal cliente. Ha escluso inoltre la possibilità di provvedere alla liquidazione delle spese, rilevando che la ricorrente aveva prodotto un progetto di notula del procuratore domiciliatario privo di data e sottoscrizione, redatto genericamente e non corredato dalla necessaria documentazione.

2. Avverso la predetta ordinanza l'avv. B ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente, va rigettata l'istanza, proposta dalla ricorrente, di rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, in attesa della definizione del procedimento recante il n. 315/2012 R.G., promosso dalla Banca X

nei confronti del fallimento della S . La circostanza che il compenso richiesto dall'avv. B si riferisca proprio alle prestazioni professionali rese nell'ambito del predetto giudizio non è infatti sufficiente a determinare un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, tale da giustificare l'invocato differimento, avuto riguardo alla diversità delle parti in causa ed alla conseguente inidoneità della relativa decisione a spiegare efficacia di giudicato nell'ambito del presente procedimento.

2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola-

zione e/o la falsa applicazione del d.m. 8 aprile 2004, n. 127 e dell'art. 2234 cod. civ., sostenendo che, nel dare atto della mancata conclusione del giudizio, il decreto impugnato non ha considerato che, in quanto riferibile esclusivamente all'attività professionale già svolta, l'importo richiesto costituiva un acconto. Proprio per tale motivo era stata infatti depositata una parcella dettagliata, comprendente anche le spese e le competenze del procuratore domiciliatario, in modo da consentire al Giudice delegato il riscontro delle prestazioni effettuate, sulla base della documentazione allegata, ed il controllo in ordine alla corrispondenza degli importi richiesti alle tariffe vigenti.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1174 e 2230 cod. civ. e del d.m. n. 127 del 2004, osservando che, nel subordinare la liquidazione del compenso alla valutazione dell'esito del giudizio e dei vantaggi conseguiti dal cliente, il Tribunale ha ommesso di rilevare che gli importi richiesti erano stati determinati in base al valore della controversia, in tal modo trasformando impropriamente l'obbligazione di mezzi del professionista in un'obbligazione di risultato.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, censurando il decreto impugnato per aver subordinato la liquidazione del compenso alla conclusione del giudizio, invece di limitarsi ad accertare l'effettuazione delle prestazioni indicate nella parcella. Premesso infatti che l'art. 111-bis della legge fall. prevede la prededucibilità del credito del professionista, escludendo la necessità dell'insinuazione al passivo, sostiene che l'unico limite alla liquidazione era costituito dalla sufficienza dell'attivo, rimasta incontestata, con la conseguenza che il credito doveva considerarsi liquido ed esigibile. Aggiunge che il Tribunale ha ommesso di pronunciare in ordine alla mancata applicazione dell'art. 25 n. 4 della legge fall., fatto valere con il reclamo.

5. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati.

Pur avendo ritenuto che la somma richiesta dalla ricorrente non potesse essere qualificata come acconto, il decreto impugnato non ha affatto trascurato la circostanza che la stessa riguardasse soltanto le prestazioni professionali rese fino al momento della presentazione dell'istanza, avendone anzi

dato espressamente atto, ma avendo escluso la possibilità di disporre il pagamento, per l'insussistenza di usi che prevedano, a titolo di acconto, la liquidazione integrale dei compensi dovuti per l'attività svolta dal legale prima della definizione del giudizio al quale si riferisce l'incarico conferitogli.

Tale esclusione trova conforto nella disposizione dettata dall'art. 2957, secondo comma, cod. civ., che, nel disciplinare la prescrizione presuntiva delle competenze spettanti agli avvocati ed ai patrocinatori legali, ancora la decorrenza del relativo termine alla decisione della lite o ad altri eventi idonei a determinare l'estinzione del mandato, ed in mancanza al compimento dell'ultima prestazione, in tal modo lasciando chiaramente intendere che il diritto sorge soltanto a seguito della cessazione del rapporto di prestazione d'opera professionale o comunque dell'esaurimento dell'affare per il quale è stato conferito l'incarico (cfr. Cass., Sez. II, 30/06/2015, n. 13401; 22/04/1964, n. 965; Cass., Sez. III, 11/05/2012, n. 7281). È solo in tale momento, d'altronde, che, palesandosi l'impegno profuso dal professionista e gli effetti concreti della sua attività, diviene possibile valutare appieno il pregio dell'opera da lui prestata ed i risultati ed i vantaggi, anche non economici, dalla stessa procurati al cliente, il cui apprezzamento è espressamente indicato dagli artt. 3, comma primo, e 4, comma terzo, del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 tra gli elementi da tenere in conto ai fini della liquidazione dei compensi dovuti sia per l'attività stragiudiziale che per quella giudiziale.

Non può condividersi, in proposito, la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la considerazione dei predetti vantaggi comporterebbe una trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato: il riferimento esclusivo alla diligenza media esigibile in rapporto all'attività esercitata, ancor oggi corrente, in tema di responsabilità del professionista, quale metro di valutazione dell'impegno dallo stesso profuso nell'adempimento della prestazione, indipendentemente dal conseguimento degli obiettivi cui la stessa era preordinata, non ha infatti alcun rapporto con la possibilità di tener conto, nella liquidazione del compenso, della particolare qualità della prestazione e dei benefici conseguiti dal cliente, ammessa dalla stessa disciplina legale fin da epoca anteriore all'entrata in vigore del d.m. n. 140 del 2012, che ha abolito il principio d'indero-

gabilità delle tariffe (cfr. per tutti, art. 5, comma terzo, del d.m. 8 aprile 2004, n. 127).

L'insorgenza del diritto al compenso per esclusivo effetto dell'esaurimento dell'affare non esclude ovviamente la possibilità che le parti si accordino, sia all'atto del conferimento dell'incarico che nel corso del rapporto, per la corresponsione di anticipazioni, collegandone eventualmente l'ammontare all'attività prestata ed alle spese sopportate, fermo restando l'obbligo di pagamento del residuo, determinato anch'esso fin all'origine o liquidato all'esito della prestazione. L'ammissibilità di tali pattuizioni non comporta peraltro, in assenza delle stesse o di specifiche consuetudini, il diritto del professionista al riconoscimento di acconti sul compenso, la cui liquidazione anticipata, rispetto alla cessazione del rapporto di prestazione d'opera professionale, non può ritenersi giustificata, nel caso di prestazioni professionali rese in favore di un fallimento, neppure dall'art. 111-bis della legge fall., il quale si limita ad escludere la sottoposizione al procedimento di verifica dei crediti prededucibili sorti a seguito dei provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25, nonché a consentirne la soddisfazione al di fuori del procedimento di riparto, se l'attivo è sufficiente a soddisfare tutti i titolari di crediti prededucibili, senza nulla disporre in ordine al tempo ed alle modalità della liquidazione, che seguono pertanto la disciplina dettata in via generale per i predetti compensi.

6. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimato.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 12/07/2017

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 07 DIC 2017

IL CANCELLIERE 83  
Dott.ssa Fabiana Darone